

giuramento e con applicazione del principio del *favor libertatis*. La lucida esegesi del Maffi comporta, quindi, una semplificazione nello schema processuale, previsto nella iscrizione gortinia, che lo rende più lineare rispetto alle precedenti letture e soprattutto omologo ai diritti delle altre πόλεις. D'altra parte, il significato di ἄγειν quale sequestro di persona trova riscontro nel trattato tra Χαλειέα e Οἰανθάα, città della Locride, che lo vieta per lo ξένος nelle rispettive città. — Nella terza parte l'a. esamina specificamente le norme locresi, che vietano l' ἄγωγή di persone e limitano il sequestro di beni (σῦλαι), in danno degli appartenenti alle due città, apportando un notevole contributo critico nella sistemazione del 'diritto internazionale privato' della Grecia antica. Riassumendo: divieto delle σῦλαι in terra, nonché in mare (quali atti di pirateria); ammissibilità nel porto (quali atti di autotutela, per il caso che lo straniero stia per partire); lo straniero ha la possibilità in ogni caso di agire in giudizio per far dichiarare l'illegittimità delle σῦλαι (come nel caso che sia rimasto in città oltre un mese o che manchi un titolo di legittimazione) e ottenere la restituzione del σῦλον con le penalità. Se poi lo ξένος soccombe a causa di una falsa testimonianza, intenterà una δίκη ψευδομαρτυρίων per il risarcimento del danno a carico del falso testimone; se il cittadino è condannato a restituire il σῦλον per la falsa testimonianza del πρόξενος («hôte public»), agirà contro di questi per il duplo. — Nella seconda parte l'a. chiarisce la IX col., 24-43, del codice quale testo non già di diritto ereditario sostanziale, come s'era creduto, ma processuale. Esso riguarda la successione nel processo, e la chiave interpretativa è data questa volta dal verbo ἐπιμολέειν, che significa per l'appunto «riassumere la lite». Nel caso di morte di una delle parti, il processo deve essere riassunto entro l'anno. Che poi, nel caso, trattasi di processo sospeso o interrotto (διάρρησις) o comunque dallo svolgimento anomalo, si evince dal fatto che il testo concerne espressamente cinque singolari fattispecie (dell' ἀνδεξάμενος che è il *confessus*, del νενικαιμένος che è lo *iudicatus*, dell' ἐνκοιπέων ὄπλων che è l'inosservante all'ordine del giudice, del διαβηλλόμενος che è l'attore di un processo contumaciale, e del cennato διαφειπάμενος che è la parte di un processo interrotto), differenziate rispetto ai processi normali che invece a Gortina si svolgevano verosimilmente in modo analogo ai diritti delle altre città greche. — L'elenco ragionato dei lessèmi testuali e la dovizia dei riferimenti glottologici, da soli, raccomandano la lettura del volume. [C. AMBROSONE].

2. Un esame accurato e sottile ha dedicato Marco Balzarini alle tracce, non numerose ma consistenti, di una repressione *extra ordinem* dell'*iniuria*, e delle figure di illecito connesse, nell'età del principato (B. M., «*De iniuria extra ordinem statui*». *Contributo allo studio del diritto penale romano dell'età classica* [Padova, Cedam, 1983] p. XVII-259). Dopo aver tracciato le linee della repressione postclassico-giustinianea (p. 11 ss.), l'a. passa ad analizzare dapprima le testimonianze generiche della repressione in età classica (p. 37 ss.) e poi, in tre successivi capitoli (p. 71 ss., 133 ss., 203 ss.), le concrete figure criminose, discutendone esaurientemente i connotati e il tasso di genuinità classica. Contributo molto apprezzabile (v. le conclusioni a p. 227 ss.) ad una visione storicamente approfondita di un importante, e finora negletto, settore del diritto romano classico. [A. G.].

3. Pregevoli i risultati della non poca fatica dedicata da Theodora Hantos a cercare di mettere ordine nell'intricato complesso delle relazioni italiche della repubblica romana (H. T., *Das römische Bundesgenossensystem in Italien* [München, Beck, 1983, n. 34 di 'Vestigia'] p. XI-196). I tipi di organizzazione individuati dall'a. attraverso una attenta indagine storica sono cinque e vengono distinti in tipi di dominazione diretta (quali quelle su Veio, su Tuscolo, su Caere) e in tipi di dominazione indiretta (quali quelle su Caes e sui *socii*). [A. R.].

4. A due anni dal volume del Vera sulle *relationes* di Simmaco, Arnaldo Marcone ha pubblicato un commento storico al libro VI dell'epistolario di Q. Aurelio Simmaco (introduzione, commento, testo, traduzione, indici [Giardini editori e stampatori in Pisa, 1983] p. 238). A differenza del Vera, che prendeva in considerazione l'epistolario ufficiale, il Marcone si occupa della corrispondenza privata del *praefectus urbi*. Dalle lettere indirizzate alla figlia ed al genero Nicomaco si ricavano notizie molto utili alla ricostruzione dei fatti socio-politici ed anche giuridici del tempo. I problemi di maggiore risalto sono senza dubbio di ordine economico, per la crisi annonaria provocata, in un primo momento (circa il 395-96 d. C.), dalla riduzione della fornitura del frumento dall'Africa, da parte di Gildone, e aggravata definitivamente, nel 397, per la decisione del *comes* « ribelle » di tagliare in tronco i rifornimenti. Vi sono poi le difficoltà determinate dall'affermazione della nuova fede cristiana, con ripercussioni sugli ambienti politici. Infine, dall'epistolario simmachiano emergono gli sforzi, sempre maggiori, compiuti dal potere centrale per mitigare in qualche modo la convivenza tra soldati e civili (è lo stesso Simmaco a testimoniare quanto il problema fosse grave e quanto incidesse sulla popolazione a tutti i livelli: i suoi stessi possedimenti di Ostia subiscono una requisizione, ed egli è obbligato a contribuire al reclutamento con l'esborso di argento). Il *praefectus* prevede perciò che « momenti torbidi attendono la patria »: tant'è che per la sua difesa è necessario ricorrere all'arruolamento degli schiavi. Il lavoro del Marcone si inserisce nel filone di ricerca sulla tarda età romana che in questi anni sta appassionando di nuovo, e non a caso, gli studiosi di storia del diritto. Infatti la rinnovata disponibilità a dare luogo ad edizioni critiche di fonti coeve di minore notorietà (ma pervenuteci quasi integre, ed anche perciò particolarmente preziose) è, allo stesso tempo, il portato ed il presupposto di tale fenomeno. [M. D. P.].

5. La « quasi nullità », che appare in qualche testo della giurisprudenza romana, non è un bislacco prodotto delle escogitazioni bizantine, ma è espressione genuina e meditata, la quale costituisce « un'occasione di rottura del tradizionale assetto normativo, organizzato intorno al *ius civile*, nel confronto con le nuove realtà e con i nuovi modelli emergenti ». Tali le conclusioni cui perviene il Quadrato (p. 109) a seguito di un'attentissima esegesi di Pomp. D. 45.1.25, di Giul. D. 35.2.51, di Ulp. D. 4.3.7.8, di Marcian. D. 48.16.1.10 (Q. R., *Sulle tracce dell'annullabilità*. « Quasi nullus » nella giurisprudenza romana [Napoli, Jovene, 1983] p. XII-119). Anche se in qualche punto l'a. dà un po' l'impressione di quei clinici che non lasciano nulla di intentato per salvare il paziente, bisogna apprezzare la sua sottile tecnica interpretativa e, quel che non meno importa, bisogna riconoscere che

la sua tesi acquisisce dalla dimostrazione molti aspetti di verosimiglianza. [A. G.].

6. In un secondo volume della sua ricerca sull'istituto della confessione, di cui il primo volume è apparso nel 1973, Nevio Scapini (*La confessione nel diritto romano. II: Diritto giustiniano* [Milano, Giuffrè, 1983] p. 156) prima espone il regime giuridico della *confessio* nel diritto di Giustiniano e poi affronta il problema della natura giuridica della *confessio* giustiniana. La conclusione, limpida-mente dimostrata (p. 123 ss.), è quella della natura probatoria, cioè di mero atto giuridico, e non negoziale, della confessione: il che illumina l'istituto romano-giustiniano come il precedente diretto della confessione nel diritto processuale civile contemporaneo, o almeno in quello italiano. Il tutto basato su una trattazione di rilevante chiarezza, che rende il libro dello S. particolarmente lodevole. [A. G.].

7. Edoardo Volterra ha edito un'altra parte delle sue ricerche sul Codice Teodosiano (*Sulla legge delle citazioni*, in *AAI.* 8.27.4 [1983] 185 ss.), affermando di « azzardate nuove conclusioni o, forse più semplicemente, proporre nuove ipotesi » (208), in linea con i risultati di altre sue numerose pubblicazioni (ricordate a p. 194 nt. 13). Egli sostiene che: *a*) « ... il testo che nelle moderne edizioni del Codice Teodosiano è individuato come la CTh. 1.4.3 è quello di un provvedimento imperiale ideato ad essere originariamente destinato ed attuato nella parte occidentale dell'Impero, antecedente alla compilazione del Codice Teodosiano e indipendente, a quanto sembra a prima vista dedursi, dalla concezione e dalla programmazione di questo, concezione e programmazione, le quali, invece, risultano formulate ed attuate da giuristi che agivano nella parte orientale dell'Impero » (p. 193); *b*) il fatto che la legge delle citazioni è un capo di una lunga *oratio* imperiale per la massima parte ricordata nel Codice Giustiniano e quindi la mancata inserzione (chiaramente intenzionale) di certi brani nel Codice Teodosiano costituiscono « un importante indizio per individuare la diversità delle concezioni di Valentiniano e di Teodosio II e l'avvicinamento del pensiero di Giustiniano a quello di Valentiniano » (p. 199 nt.); *c*) « ... la profonda convinzione di Teodosio II e di coloro che, per suo ordine, avevano collaborato alla compilazione del Codice » è nel senso che « esiste una *divinium constitutionum scientia*, una dottrina ed un sistema legislativo basati sulle costituzioni imperiali emanate da Costantino e dai suoi successori », ed in particolare che « ... non occorre quanto è stato costruito ed elaborato dai giuristi classici: da questa opera passata può anche prescindersi », in quanto « la fonte precipua, se non esclusiva, del diritto è costituita dalle costituzioni degli imperatori a partire da Costantino » (peraltro, « questa concezione è confermata anche dal fatto che ... le due successive commissioni che hanno compilato il Codice erano formate nella quasi totalità da funzionari imperiali ... »: p. 241 s.); *d*) in realtà, le concezioni che Teodosio esprimeva prima di iniziare l'opera di compilazione, esternando il suo programma di lavoro, e quelle che affermò dopo il compimento del suo Codice sono notevolmente « mutate » (p. 242); *e*) il 26 marzo 429 Teodosio II enuncia « un progetto di compilazione delle costituzioni imperiali emanate da Costantino e dai successivi imperatori *edictorum viribus aut sacra generalitate subnixae* e progetti di altre compilazioni, uno dei quali accenna vagamente

di Paolo, frammenti di Papiniano e i *Tituli ex corpore Ulpiani...*» (p. 231 s.); 2) «... nelle Epitome e Appendici Visigotiche, nella *Consultatio Veteris cuiusdam iurisconsulti*, nei *Fragmenta Vaticana*, tutti posteriori al Codice Teodosiano, risultano inserite costituzioni tratte dai Codici Gregoriano ed Ermogeniano» (p. 218); 3) si tratta di raccolte anche di *ius*, che attestano quindi l'uso pure di esso nell'esercizio dell'attività forense del V secolo. — Che, con la definitiva pubblicazione del Codice nel 438 si abbia «l'abbandono di qualunque progetto circa un'opera sistematica formulata con brani di trattati e di responsi di giuristi classici» è pacifico; ma parlare di «inesistenza» di siffatto progetto (p. 239) lascia dubbiosi. Così come, di fronte alle testimonianze sopra enumerate, restano dubbi sull'efficacia (almeno) della imperatoria volontà di Teodosio II di spezzare la tradizione dei *iura*, definitivamente superati dal *novum ius* imperiale e cristiano. Sicché, con tutti i limiti che l'ipotesi ha, riemerge il sospetto (riaffermato, di recente, con riferimento alle normative *de re militari*, da V. GIUFFRÈ, «*Iura*» e «*arma*», *Intorno al VII libro del Codice Teodosiano*<sup>3</sup> [Napoli 1983] spec. 159 ss.) che i compilatori teodosiani abbiano avuto consapevolezza della estrema difficoltà di armonizzare con le *leges*, di volta in volta e sistematicamente, i principi giuridici tratteggiati, complessi ed esposti a loro modo in termini critico-problematici, e per di più di dubbia funzionalità in relazione alle esigenze dei tempi; ma che, con ciò, abbiano rinunciato soltanto ad una qualche loro sistemazione (per affidarne l'uso, per l'appunto, alla «legge delle citazioni»), senza pensare invece di disfarsene. [M. D. P.].

8. Uno studio denso di interessi è stato dedicato da Alfred Heuss ai primi passi di B. G. Niebuhr sulla via della ricerca storica (H. A., *Barthold Georg Niebuhrs wissenschaftliche Anfänge. Untersuchungen und Mitteilungen über die Kopenhagener Manuskripte und zur europäischen Tradition der lex agraria [loi agraire]*, in *Abh. Ak. Wiss. Göttingen Ph.-h. Kl.* 3.114 [Göttingen, Vandenhoeck u. Ruprecht, 1981] p. 568). L'opera, che è munita di opportuni indici analitici, si divide in nove sezioni e porta (p. 501 ss.) un'appendice di testi dai manoscritti di Kopenhagen. [G. G.].

9. Anche se con qualche ritardo, è utile segnalare per la sua limpidezza nelle traduzioni e nelle note, la raccolta delle iscrizioni latine arcaiche di A. De Rosalia, n. 8 della collana 'Hermes' diretta da G. Monaco (D. R. A., *Iscrizioni latine arcaiche*, seconda edizione [Palermo, Palumbo, 1978] p. 202). Il volume è completato da note sulla grafia e la fonetica (p. 14 ss.) e da vari indici, tra cui un «Index verborum» (p. 164 ss.). [B. B.].

10. Al vecchio, ma ancora aperto problema della dicotomia *ius publicum - ius privatum* Giuseppina Aricò Anselmo ha dedicato uno studio forse non del tutto esente da qualche ridondanza e da qualche ingenuità da esordiente, ma certamente condotto con molta serietà e attraverso analisi complessivamente affidanti (A. A. G., «*Ius publicum - ius privatum*» in *Ulpiano, Gaio e Cicerone*, in *AUPA*. 37 [1983] p. 447-787). Lascia alquanto perplessi la congettura (promossa poi ad «ipotesi» sufficientemente «plausibile») secondo cui da Gaj 1.1 e dai successivi paragrafi 2-7 è lecito desumere che Gaio, proprio perché esplicitò la materia privatistica cui

avrebbe dedicato la sua trattazione istituzionale, volle chiaramente implicare un riferimento al *ius publicum* di cui si riservò di non occuparsi (cfr. p. 571 ss.). [A. G.]

11. Nel volume *La paura dei padri nella società antica e medievale* (a cura di E. PELLIZZER e N. ZORZETTI, Laterza, Roma-Bari 1983, p. XVI-241) sono raccolti i risultati di una ricerca interdisciplinare, sfociata nell'incontro di studio italo-francese svoltosi a Trieste nell'ottobre 1981 su organizzazione della Facoltà di Lettere e filosofia dell'Università di Trieste e dell'École Française di Roma. Come spiega nell'introduzione (p. VII-XVI) Zorzetti, intenzione dei promotori della ricerca è stata quella di sottoporre storici e filologi ad un'unica « 'provocazione' antropologica, sociologica, psicologica ». Tema prescelto per tale operazione, quello della « riproduzione dell'ordine sociale nell'avvicinarsi delle generazioni », e segnatamente la questione del ruolo svolto, all'interno della transizione generazionale, dall'archetipo del padre: una figura che è « rappresentazione metaforica di un nodo problematico del funzionamento sociale »; un « soggetto e oggetto di paure », emblematicamente « a cavaliere tra produzione autoritativa della consuetudine e produzione dialettica della norma ». — Fra i vari contributi, ne ricordiamo solo alcuni, di particolare interesse per i romanisti. P. BOTTERI (*Figli pubblici e padri privati: 'tribunicia potestas' e 'patria potestas'*, p. 47-65) esamina (attraverso lo studio di una serie di casi specifici) il significato politico della *patria potestas*, pilastro della società e dello stato romani, rivelantesi anche valido baluardo contro tentativi di riforma politica non controllati dalla gerarchia gentilizia. M. A. BONNEFOND (*Senato e conflitti di generazioni nella Roma repubblicana: l'angoscia dei 'patres conscripti'*, p. 67-98) si sofferma sulla « posizione del senato come teatro di un conflitto di generazioni », e su quelle fasi storiche che videro alcuni gruppi di *'iuvenes'* entrare nella lotta per il potere, quali portatori di nuove istanze politiche (come nel caso dell'ascesa degli uomini di Scipione dopo la guerra annibalica; o nel caso della congiura di Catilina). J. M. DAVID (*Sfida o vendetta, minaccia o ricatto: l'accusa pubblica nelle mani dei giovani romani alla fine della repubblica*, p. 99-112) analizza i *iudicia publica* (attraverso cui qualsiasi giovane poteva accusare e far condannare un senatore) come « momento privilegiato di una opposizione tra generazioni », ossia come segno di una lotta « tra giovani e vecchi », di un conflitto ruotante intorno all'età e al « posto che essa assegnava nella comunità ». Infine, Y. THOMAS (*Paura dei padri e violenza dei figli: immagini retoriche e norme di diritto*, p. 113-140) si occupa del *parricidium* e del *SC. Macedonianum*, che cercò di eliminare quella « minaccia di morte per i padri » che era rappresentata dal debito dei figli; l'atroce pena del *culleus* appare anch'essa un frutto di quell'« eterno » attrito fra generazioni, riflesso dai « topoi » letterari dell'avarizia dei padri e della sete di ricchezza dei figli. [F. L.]

12. Un tema caro alla storiografia ottocentesca, ma troppo facilmente accantonato dai romanisti del nostro secolo, è l'oggetto del lavoro di Francesco Amarelli (*Consilia principum* [Napoli, Jovene, 1983] p. 207), che ripropone la necessità di una verifica, alla luce dei dati testuali disponibili, delle conclusioni su cui riposa la romanistica contemporanea. Nell'affrontare la tematica, metodologicamente intesa

scita di questi ultimi e decadenza dell'assemblea senatoria, tutt'altro che restringibile nel regno di Ottaviano, come dimostrano le vicende dei successivi due secoli, caratterizzati da una persistente dialettica *princeps-senatus*. Soffermandosi sulle testimonianze testuali circa il ruolo concretamente esercitato dagli *amici* nelle vicende di governo, negli affari amministrativi e giudiziari, l'a. sottolinea come, pur nella mancanza di connotati formali rigidamente predeterminati, sembra dalle fonti emergere una distinzione tra consigli politici, giurisdizionali e legislativi. A tali differenziazioni, ai modi di consultazione e al primo apparire di una forma di professionalizzazione in età adrianea è dedicata la parte terminale del lavoro. Essa è arricchita da una indicazione di ricerca sulle relazioni tra le politiche legislative degli imperatori e il pensiero dei loro consiglieri, ai fini di una verifica « del ruolo che talune elaborazioni dottrinarie ebbero nell'orientare alcune determinazioni legislative »; indicazione di ricerca di cui l'a. non manca di offrire applicazioni concrete soffermandosi in particolare sul rapporto Seneca-Nerone. [L. MONACO].

13. Decisamente personale l'angolo visuale della Fanizza (F.L., *Giuristi criminali leggi nell'età degli Antonini* [Ed. Jovene, Napoli, 1982] p. 133), che ricerca, in tutta l'esperienza giurisprudenziale romana, antecedenti ad un fenomeno che si verificò in modo organico solo in età antoniniana, per poi escluderne l'esistenza. L'a. perviene infatti alla conclusione che solo in età tardo-classica si manifestò la tendenza ad elaborare organicamente la disciplina dei *crimina*. Le esperienze letterarie precedenti (sulle quali tuttavia non abbiamo sufficienti dati testuali) non presentano comunque le caratteristiche necessarie per poter essere ascritte in una categoria per quanto 'slargata' di trattazioni sistematiche del diritto penale. Nelle opere di Sempronio Tuditano, di Giunio Graccano e di Tuberone può forse trovarsi una intenzione sistematica, ma i loro scritti, così come quelli di Labeone, che pure è l'unico a destinare precipua attenzione alla materia criminale, non presentano il respiro, l'ampiezza di un trattato sistematico. L'a., dopo aver premesso le considerazioni di qui sopra, passa a circoscrivere l'ambito cronologico e culturale dei due autori (Venuleio Saturnino e Volusio Meciano) ai quali dedica una specifica trattazione; individua alcune date certe intorno a cui ipotizzare la vita e l'opera dei due giuristi; e conclude la prima parte della monografia (p. 1-32) indicando i probabili destinatari dei due *libri de iudiciis publicis*, e la loro presumibile struttura. La parte centrale (p. 35-89) passa in rassegna i temi trattati dai due autori, con critica accurata delle fonti, confortata da notizie prese *aliunde*. La parte finale (p. 93-123) affronta il problema dei rapporti di complementarità o prevalenza tra il sistema dei *iudicia publica* e quello *extra ordinem* della amministrazione imperiale, propendendo per il pieno rispetto, ancora in età antoniniana, per la struttura dei *iudicia publica*, i quali furono soltanto integrati, magari sempre più spesso, dalla *cognitio extra ordinem*, ma rimasero « i modelli da cui non può prescindere la cultura di coloro che amministrano la giustizia criminale ». [E.G.].

14. Il *bellum iustum*, che assolveva i Romani dalla colpa di far guerre e che agli stessi Romani assicurava di regola la vittoria, è un'altro di quei miti, lentamente formati nella storiografia romanistica, che non reggono ad un esame critico

spassionato (ALBERT S., « *Bellum iustum* ». *Die Theorie des « gerechten Krieges » und ihre praktische Bedeutung für die auswärtigen Auseinandersetzungen Roms im republikanischer Zeit* [Kallmünz, Lassleben, 1980, n. 10 di FAS., Frankfurter Althist. St.] p. 152). Le cerimonie del *ius Fetiale* e le proclamazioni di Cicerone (nonché, subordinatamente, di Sallustio, di Livio e di Cesare) non bastano, come convincentemente dimostra la Albert, a dare fondamento ad un « principio » romano della guerra giusta. Sono elementi piuttosto fragili di una teoria che, posta a confronto con la realtà delle guerre effettivamente combattute in periodo repubblicano, si rivela nei fatti piuttosto evanescente. La parte più interessante dell'indagine della Albert è appunto quella (p. 37 ss.), in cui l'a. passa all'analisi, breve ma acuta, delle varie campagne belliche: tre guerre « giuste » in senso pieno (la prima e la terza punica, la giugurtina), sette giustificate dai fatti, due giuste solo sul piano formale (la seconda punica e la seconda macedonica), tre infine di cui solo può e deve dirsi che furono *bella iniusta* (la spedizione partica di Crasso, la seconda mitridatica e la terza macedonica). [A. G.]

15. Mancava uno studio su Volusio Meciano. Dell'argomento si è occupato A. Ruggiero, in uno scritto breve, ma denso, in cui vari sono i problemi discussi e offerti ad ulteriore discussione (R. A., *L. Volusio Meciano tra giurisprudenza e burocrazia* [Napoli, Jovene, 1983] p. 92). In appendice (p. 77 ss.) l'operetta meciana, pervenutaci indipendentemente dai *Digesta*, sulla *assis distributio* e sulle *res quae pondere numero mensura constant*. [F. F.]

16. Una trattazione chiara, concisa e persuasiva contraddistingue il libro di Tommaso Masiello sui *libri excusationum* di Modestino (M. T., *I « libri excusationum » di Erennio Modestino* [Napoli, Jovene, 1983] p. XII-126). Nel primo dei quattro capitoli (p. 3 ss.) è affrontato il problema critico (autenticità dell'opera e della lingua in cui si esprime): problema che l'a. risolve, con buoni argomenti, nel senso della genuinità. Segue (p. 17 ss.) un capitolo dedicato allo studio del proemio (D. 27.1.1 pr.-2) e del metodo di composizione (metodo fortemente selettivo) dell'opera. Il terzo capitolo (p. 35 ss.) è dedicato all'analisi dei materiali normativi e dei modi di riferimento agli stessi. Chiude il libro (p. 77 ss.) una succinta disamina dei temi discussi da Modestino. [A. G.]

17. Nell'ambito della « Universale Laterza », Domenico Vera ha curato il volume su *La società del Basso Impero: guida storica e critica* (Bari, 1983, p. XXXVIII-190). Il testo si compone di una lunga e lucida introduzione, particolarmente attenta alla storia della storiografia in argomento, e di cinque stralci da opere altrui sugli aspetti ritenuti più salienti dell'età tardo-antica. — Il primo saggio, di L. Cracco Ruggini, si occupa infatti delle *Associazioni di mestiere in età imperiale: ruolo politico e coscienza professionale*. Il fenomeno associativo, e quindi il fenomeno della professionalità del mestiere, iniziato tra il II ed il III sec. d.C., divenne negli anni seguenti, secondo l'a., di interesse statale: la tendenza, accolta dapprima dagli imperatori con preoccupazione, per le possibili implicazioni d'ordine pubblico (id est: politico), in un secondo momento, avendo i *collegia* dimostrato sicura fedeltà allo stato imperiale, divenne invece addirittura oggetto di im-

posizione. Interessante è la differenza, sottolineata dall'a., tra la parte orientale e quella occidentale dell'Impero: nella prima, dove lo sfaldamento della società non era un dato preoccupante come nella seconda, i collegi non divengono ereditari; e le associazioni di mestiere possono partecipare alla vita politica facendo sentire spesso il proprio peso. — Lo scritto di H. M. Jones, *Il sistema delle caste nel tardo impero romano*, prosegue, in un certo senso, il discorso precedente. L'a. distingue, com'è noto, due categorie: una costituita da quelli che erano dediti a servizi personali richiesti dal governo (soldati, lavoratori agricoli); l'altra costituita dai contribuenti e dai vincolati a determinate attività (decurioni, armatori ecc.). La conseguente stratificazione sociale è particolarmente visibile in Occidente. — Da un diverso punto di vista considera il periodo della 'crisi' E. Patlagcan, interessandosi a *Malattia e povertà nei primi secoli di Bisanzio*. L'interdipendenza tra indigenza e malattia sembra che non fosse, nemmeno all'epoca, un segreto per nessuno. Peraltro, in materia ci ritroviamo di fronte a due 'tipi' di fonti: quelle per così dire 'laiche', da cui si apprendono i malanni delle fasce sociali povere; e quelle c.d. agiografiche, in cui sono riportate sì notizie dei mali anche dei ceti benestanti, ma interpretando la malattia non come effetto di cause naturali, igieniche, alimentari, ecc., bensì come dovuta ad impurità interiori, al peccato, e guaribile perciò soltanto attraverso il pentimento o il miracolo. — Del Brown è riproposta *L'ascesa e il ruolo dell'uomo santo nella tarda antichità*: con la vittoria dell'uomo nuovo sulle istituzioni religiose del passato, la figura del santo finì con l'assumere un posto rilevante nella comunità, costituita in massima parte da poveri, sia come mediatore nelle lotte interne tra i cittadini e sia come portatore dell'esempio dell'unico Dio, da molti visto altrimenti lontano, irraggiungibile. — L'ultimo 'pezzo', del Mazzarino, è dedicato a *L'era costantiniana e la prospettiva storica di Gregorio Magno*. — Nel complesso il libro risulta una ben organizzata somma di ricerche storiche sui diversi aspetti della società del basso impero. Purtroppo non vi si tratta (almeno non specificamente) degli aspetti giuridici. E giacché sappiamo che l'a. non è insensibile a tali aspetti, che, anzi, ben conosce, dobbiamo dedurre che anch'egli sia rimasto preso nella concezione, oggi però del tutto superata, del diritto imperiale tardo (diritto 'postclassico', per definizione) come di un ordinamento, caotico e capriccioso, da trascurare, se non addirittura vitando da parte dello storico. [M. D. P.]

18. Un'ampia scelta di passi liviani particolarmente utile all'intendimento del diritto romano è stata pubblicata da L. Labruna, che ha corredato i testi di traduzione italiana e di brevi note illustrative (*Tito Livio e le istituzioni giuridiche e politiche dei Romani*, Testi interpretati da L. L. [Napoli, ESI, 1984] p. XV-307). Felici, e in qualche caso sollecitanti, i titoli premessi alle versioni italiane dei pezzi. Il libro è dedicato alla memoria di Gerard Boulvert, scomparso immaturamente pochi giorni prima della sua uscita. [A. G.]

19. Antonio Guarino ha ripubblicato in sesta edizione, ampliata, un 'profilo' di diritto romano nato, a supporto delle lezioni napoletane di 'istituzioni', trent'anni fa. In questa ultima redazione dell'opera figura anche un quinto capitolo

dedicato al « regime della vita pubblica » (G.A., *Profilo del diritto romano*, sesta edizione [Napoli, Jovene, 1984] p. 250). [A.R.].

20. « *Dos et virtus* ». Il breve opuscolo è di due giovani studiosi spagnoli, I. Cremades e J. Paricio, ed è relativo alla « *Devolución de la dote y sanción a la mujer romana por sus malas costumbres* » (Barcelona, Bosch, 1983, p. 80). La trattazione è chiara ed esente da pecche, ma un maggiore approfondimento, o almeno una più estesa analisi, le avrebbe sicuramente giovato. [A.G.].

21. In tredicesima edizione aggiornata è stato pubblicato: M. KASER, *Römisches Privatrecht. Ein Studienbuch* (München, Beck, 1983, p. XIV-417). L'opera, bibliograficamente informatissima, ha avuto, come è ben noto, numerose traduzioni in altre lingue. Peccato che manchi ancora una traduzione italiana. [G.G.].

22. È stata pubblicata una 'edizione speciale' (accorciata e priva di note, rispetto alla seconda edizione del 1980) dell'ottima storia dei Goti di H. Wolfram (W.H., *Geschichte der Goten. Von den Anfängen bis zur Mitte des sechsten Jahrhunderts* [München, Beck, 1983] p. 295). [B.B.].

23. « *Praemium emancipationis* » (Giuffrè ed., Milano, 1983, p. 104) è il titolo di un recente studio di Danilo Dalla, che si articola in una introduzione, volta alla presentazione dei testi e dei problemi oggetto della ricerca, e in tre capitoli (*Retrospectiva su una riforma, Conferme e innovazioni postclassiche, « Bona materna » e riforme giustinianee*) con una analisi delle fonti relative. Il problema che l'a. affronta riguarda la natura del diritto del *pater* sui beni materni dei figli ancora *in potestate* e l'emersione del *praemium emancipationis* come corrispettivo dell'emancipazione concessa ai figli. Risulta un progressivo frantumarsi del sistema legato all'unità patrimoniale della famiglia in capo al *pater*, provocato spesso dal contrasto di interessi tra la madre, che vorrebbe privilegiare i figli, ed il padre escluso. Le prime costituzioni in materia sono di Costantino (forse del 315-319 d.C.): la loro « *ratio* » consiste nel tentativo di contemperare gli interessi delle parti, garantendo al padre il solo godimento dei beni, ed assicurando alla madre l'indisponibilità, da parte del marito, dei cespiti attribuiti ai figli in proprietà a seguito di emancipazione o della morte del genitore. Da Costantino a Giustiniano il problema continua ad essere attuale: le costituzioni del 315-319 d.C. vengono riprese da Teodosio con alcune modifiche. Con Giustiniano il ciclo si chiude, attraverso la tutela completa delle aspettative materne sulla devoluzione diretta dei propri beni ai figli, al di là della scissione tra titolarità e godimento del patrimonio. [M.D.P.].